



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 30 del registro generale delle Ordinanze del 06-04-2020

N. 6 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". ORDINANZA PREVISIONE CONDIZIONI MINIMALI PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEI MERCATI DI GENERI ALIMENTARI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI, in particolare:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 25 febbraio 2020 e successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del: 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del 22 marzo recanti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha definito la diffusione del COVID-19 quale pandemia diffusa su tutto il pianeta;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia a livello nazionale che a livello provinciale;

EVIDENZIATE in particolare:

1. le misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
2. che in virtù delle disposizioni vigenti è consentito lo spostamento determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
 - motivi di salute;

OSSERVATO che i predetti decreti e ordinanza pongono come obiettivo generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile rischio di contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 ed in particolare l'art. 3 comma a), che prevede il "divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;"

DATO ATTO che nel territorio comunale di Noventa Padovana si svolgono n. 3 mercati settimanali all'aperto e precisamente:

- il mercato settimanale maggiore del martedì mattina in via Caduti sul Lavoro e parcheggi di Piazza Europa;
- il mercato settimanale minore del venerdì mattina in Piazzale Regione Veneto;
- il mercato del giovedì pomeriggio dedicato esclusivamente ai prodotti agricoli diretti a "km 0";

CONSIDERATO che nel Comune di Noventa Padovana non è presente nessuna grande struttura di vendita, sono presenti n. 2 medie strutture di vendita e n. 3 esercizi di vicinato di genere alimentare misto;

CONSIDERATO altresì che lo svolgimento dei mercati settimanali all'aperto, offre alla cittadinanza un servizio di prossimità per il reperimento di generi alimentari essenziali che diversamente risulterebbe problematico per l'esiguità dei punti vendita al dettaglio presenti nel territorio comunale;

VALUTATO quindi opportuno disporre il regolare svolgimento dell'attività mercatale da parte dei commercianti e produttori agricoli di generi alimentari, con espressa esclusione di ogni altro settore merceologico, garantendo al contempo l'attuazione di ogni misura igienica, logistica e di sicurezza, utile al contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;

RICHIAMATE espressamente le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3/4/2020;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 4 del D.Lgs n. 267 cit.;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono espressamente richiamate:

1. il regolare svolgimento, **ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE**, dei seguenti mercati settimanali:
 - mercato maggiore del martedì di Via Caduti sul Lavoro e parcheggi di Piazza Europa;
 - mercato minore del venerdì di Piazzale Regione Veneto;
 - mercato del giovedì pomeriggio presso la "ex Fornace" di via Noventana esclusivamente riservato ai produttori agricoli diretti a "km 0";

2. che siano adottate, durante l'intero orario di svolgimento dei mercati, le seguenti misure igieniche, logistiche e di sicurezza:
- l'area di svolgimento del mercato maggiore del martedì avvenga mediante utilizzo delle due aree adibite a parcheggio di Piazza Europa al fine di permettere un ampio distanziamento tra i banchi;
 - l'area di svolgimento del mercato minore del venerdì avvenga mediante utilizzo dell'area di parcheggio di Piazzale Regione Veneto in modo tale da permettere un maggiore distanziamento tra i due banchi;
 - l'area di svolgimento del mercato riservato ai produttori agricoli diretti a "km 0" avvenga mediante utilizzo dell'area della fornace in modo tale da permettere un maggiore distanziamento tra i banchi;
 - sia previsto in ogni mercato un unico varco di accesso, separato da quello di uscita;
 - le aree in questione siano debitamente perimetrate;
 - sia previsto un servizio di sorveglianza continua dei mercati, che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
 - sia previsto, per venditori e compratori, l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine, o dispositivi analoghi che garantiscano comunque la copertura di naso e bocca;"

DISPONE

CHE il servizio di sorveglianza sia svolto:

- nel mercato maggiore del martedì e del mercato minore del venerdì ad opera del Comando della Polizia Locale e/o della Protezione Civile;
- nel mercato riservato ai produttori agricoli diretti a "km 0" dal personale incaricato dal Presidente, o chi per esso, dell'AGRIMERCATO DELLE TERRE DEL SANTO C.F. 92220310285 con sede legale a Padova in via Croce Rossa 32;

CHE la presente ordinanza è in vigore fino al 13 aprile 2020, salvo proroga delle misure adottate con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 anzi richiamata;

CHE copia della presente sia trasmessa:

- al Prefetto di Padova;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- all'Ufficio Commercio;
- al Messo Comunale per la pubblicazione;
- ai Settori Manutenzioni e Patrimoni, Tributi, Ambiente;
- ai commercianti su area pubblica operanti nei mercati di Noventa Padovana;
- alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti su area pubblica;

INFORMA

CHE, avverso il presente atto, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO
BISATO LUIGI**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 30 del 06-04-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE LEPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". ORDINANZA PREVISIONE CONDIZIONI MINIMALI PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEI MERCATI DI GENERI ALIMENTARI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 06-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 353.

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA li 06-04-2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

